

COMUNE DI CONTRADA

(PROVINCIA DI AVELLINO)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 11

del 21-07-11

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

- **Visto** l'art. 50 comma 7 della Legge n°267 del 18/06/2000;
- **Visto** l'art. 54 lett. D del D.P.R. n°616 del 24/07/1977;
- **Vista** la Legge n°287 del 25/08/1991;
- **Visto** il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.
- **Vista** Legge n°425 del 01/06/1971.
- **Visto** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- **Ravvisata** la necessità di disciplinare con un unico provvedimento gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi.
- **Viste** le precedenti ordinanze sindacali relative alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi.
- **Considerato** pertanto necessario adottare un provvedimento, che, in base ai criteri stabiliti dalla legge, disciplini gli orari dei pubblici esercizi tenendo conto delle particolari esigenze locali.
- **Ritenuto** di dover a tal proposito fissare l'orario minimo e massimo di apertura giornaliera degli esercizi in modo da permettere ai consumatori di usufruire del servizio con facilità e continuità, nel rispetto delle norme.
- **Premesso** che:
 - il **periodo Invernale si intende decorrente dal 01 ottobre al 30 aprile** successivo;
 - il **periodo Estivo si intende decorrente dal 01 maggio al 30 settembre**per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e quelli soggetti alla presente.

ORDINA

Le precedenti ordinanze sindacali relative alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi, sono revocate dalla data odierna.

1) L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi nel territorio comunale è disciplinato nel seguente modo:

TIPOLOGIA A	PERIODO INVERNALE	PERIODO ESTIVO
Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari.	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 11:00 alle ore 22:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 24:00	APERTURA - CHIUSURA minimo dalle ore 11:00 alle ore 22:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 01:00

TIPOLOGIA B	PERIODO INVERNALE	PERIODO ESTIVO
Bar, caffè, gelaterie, pasticceria ed esercizi similari.	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 07:00 alle ore 22:00 massimo dalle ore 05:30 alle ore 23:30	APERTURA - CHIUSURA minimo dalle ore 07:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 05:30 alle ore 01:00

TIPOLOGIA C	PERIODO INVERNALE	PERIODO ESTIVO
Sale da ballo, sale da gioco, punti internet, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Possono effettuare l'apertura unicamente in connessione con lo svolgimento dell'attività alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio di quest'ultima.	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 10:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 24:00	APERTURA - CHIUSURA minimo dalle ore 10:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 01:00

TIPOLOGIA D	PERIODO INVERNALE	PERIODO ESTIVO
Esercizi di cui alla lettera "B" nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 08:30 alle ore 21:00 massimo dalle ore 07:00 alle ore 22:00	APERTURA - CHIUSURA minimo dalle ore 08:30 alle ore 21:00 massimo dalle ore 07:00 alle ore 23:00

2) I Circoli privati in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci, le sale da gioco nonché gli esercizi autorizzati per l'attività di vendita da asporto di alimenti, diversi dagli esercizi commerciali disciplinati dal D.Lgs. 114/98 ai quali si applica la specifica normativa, osserveranno il seguente orario:

PERIODO INVERNALE	PERIODO ESTIVO
APERTURA - CHIUSURA 10:00 – 23:00	APERTURA – CHIUSURA 10:00 – 24:00

COMUNE DI CONTRADA

(PROVINCIA DI AVELLINO)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

- 3) I titolari dei pubblici esercizi di cui alle tipologie **A – B - D** effettueranno un'intera giornata di chiusura settimanale e sono tenuti a comunicarlo per iscritto al Comune.
- 4) Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'art. 5, comma 1°, lett. C della Legge 287/91, nei quali l'attività di trattenimento e svago è prevalente a quella di somministrazione, nonché gli esercizi previsti dall'art. 2 della L. 425/71.
- 5) Il riposo settimanale è facoltativo nel periodo dal 1° giugno al 30 agosto, nel periodo dal 01 dicembre al 07 gennaio dell'anno successivo, nonché nella settimana precedente e successiva alla Pasqua e nei casi in cui il riposo coincida con una festività infrasettimanale.
- 6) E' consentito posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto, e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio, fino ad un massimo di due ore consecutive. In ogni caso non può essere superato l'orario massimo d'attività.
- 7) Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune per iscritto l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione d'apposito cartello ben visibile, anche all'esterno, con indicato l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio ed il giorno di chiusura settimanale di una giornata, facoltativamente stabilito;
- 8) Analogo obbligo compete all'esercente per ogni variazione di orario e/o di eventuale variazione della giornata di chiusura settimanale con preavviso al Comune di almeno 10 giorni.
- 9) Al fine di garantire servizi sufficienti ai consumatori durante il periodo feriale i titolari degli esercizi pubblici devono comunicare per iscritto al Sindaco almeno 60 giorni prima dell'inizio il periodo di ferie che si intende effettuare.
- 10) Essa si intende accettata ove non sia comunicata una decisione contraria entro il trentesimo giorno dall'inizio della sospensione.
- 11) Del periodo di ferie deve essere informata la clientela a mezzo di cartello indicativo ben visibile sia dall'interno che dall'esterno dell'esercizio.
- 12) La diffusione della musica, anche dal vivo o di altri trattenimenti consentiti all'interno dei pubblici esercizi, nonché nelle altre attività soggette alla presente ordinanza, previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti, è consentita esclusivamente nei limiti dell'orario di apertura ed a condizione che l'emissione sonora all'esterno del locale non superi i parametri previsti dalla normativa vigente in materia acustica, con particolare riguardo alla fascia oraria di apertura precedente alle ore 06.00 e successiva alle ore 23.00.
- 13) E' vietata la vendita da asporto, a partire dalle ore 21:00 e fino alla chiusura degli esercizi di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro, consentendo la vendita solo ed esclusivamente a mezzo di appositi contenitori di carta e/o plastica
- 14) **E' obbligatorio tenere affissa nel locale copia della presente ordinanza.**
- 15) In altre particolari occasioni il Sindaco può concedere per comprovati motivi di pubblico interesse, deroghe generali all'orario dell'attività.

I contravventori alle norme della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Si dispone che la presente Ordinanza rimanga in vigore fino a revoca espressa nelle stesse forme.

La presente è notificata a tutti gli esercizi commerciali, al Comando P.M. ed alla Stazione Carabinieri di Forino.

La Polizia Municipale e le altre forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza sul rispetto di quanto è disposto nella presente Ordinanza.

IL SINDACO

(dott. Antonio Iannaccone)

